

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE NEL PORTO DI PESCARA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il Presente regolamento si applica alle aree demaniali marittime ricadenti nel compendio portuale di Pescara, come definito nel successivo articolo 3, e disciplina l'accesso, la sosta e la circolazione all'interno dello stesso di veicoli e persone.

Le eventuali aree non disciplinate esplicitamente, perché presentano particolari connotazioni morfologiche, sono comunque da considerare aree portuali che, in attesa dell'attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale, possono essere destinate a specifici usi solo previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in seguito ADSP e pertanto, qualunque uso non espressamente autorizzato è vietato.

Articolo 2

Responsabilità

Il porto di Pescara non ha varchi di accesso presidiati e le banchine portuali sono dotate di protezione fisse (guardrail) contro la caduta in acqua di veicoli e persone. Le aree del porto sono da considerarsi principalmente aree di lavoro e, pertanto, gli utenti che, a qualunque titolo, vi accedano debbono essere consapevoli ed edotti rispetto alle peculiari caratteristiche delle attività che ivi si svolgono.

In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente dei medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

In relazione alle attività di varo ed alaggio delle imbarcazioni che possono aver luogo in ambito portuale, si segnala la possibile presenza di mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano uno specifico pericolo per quanti transitino in prossimità e/o nelle immediate vicinanze.

Articolo 3

Definizione ambito portuale

Per ambito portuale del Porto canale di Pescara si intende l'area demaniale marittima delimitata a Sud dalla cinta portuale, compresa tra l'estremità del nuovo Molo di Levante della Darsena Commerciale e verso monte fino al vecchio Ponte della Ferrovia, nonché l'area demaniale marittima della Banchina Nord al di fuori dell'ordinaria viabilità comunale, nel tratto compreso tra l'estremità del Molo guardiano Nord e il vecchio Ponte della Ferrovia

e l'area demaniale marittima attualmente destinata a parcheggio autoveicoli, nella zona Golena della banchina sud, che al momento della redazione del presente regolamento risulta in concessione al Comune di Pescara.

Le presenti norme, che si applicano nelle suddette aree demaniali marittime insistenti nel Porto canale di Pescara, sono finalizzate a disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli in genere, questi ultimi così come definiti dall'art.46 del Codice della Strada.

Le aree demaniali marittime insistenti nell'ambito portuale di Pescara sono suddivise in relazione alla loro destinazione in:

- Aree operative, a traffico limitato, destinate in via prioritaria alle attività portuali;
- Aree complementari, destinate alla circolazione stradale ad uso pubblico.

In considerazione della sua conformazione geografica l'ambito portuale è suddivisibile in due macroaree così come meglio individuate nella planimetria in allegato, che si intende parte integrante del presente Regolamento, e di seguito meglio definite:

➤ **ZONA "SUD"**: trattasi di aree operative soggette alla disciplina del Codice della Navigazione ad accesso controllato realizzato mediante installazione di apposite barriere stradali azionate da sistemi automatizzati di controllo degli accessi (tecnologia QR code). Al fine di individuare le tipologie di utenti autorizzati all'accesso nella Zona Sud, ed in relazione alle attività effettivamente svolte presso tali aree, si elencano di seguito tre aree interne così meglio definite:

- **Molo Guardiano – Banchina Operativa (in fase di realizzazione)**: aree demaniali marittime delle Banchine di Riva e di Levante della Darsena commerciale del porto e dei piazzali retrostanti, nonché della strada di accesso alle predette banchine, ubicata sul Molo Guardiano Sud, tutte così come delimitate dal mare da un lato e dal muro/recinzione di confine con il Porto Turistico "Marina di Pescara" e della vasca di colmata dall'altro (aree delimitate a monte dall'apposito cancello ubicato alla radice del Molo guardiano Sud stesso);
- **Pescherecci/Commerciale**: aree demaniali marittime della Banchina Sud del porto canale interno ed adiacenti piazzali, dal cancello ubicato alla radice del Molo guardiano Sud alla recinzione ubicata sotto il ponte Ferrovia. Aree delimitate, lato Sud, dalla recinzione ivi esistente di divisione con Via Andrea Doria;
- **Circoli Nautici**: tratto di banchina sud e piazzali retrostanti ricompresi nell'area a monte del ponte Risorgimento e fino il Ponte della Ferrovia. Nei piazzali retrostanti sono ubicati dei box in concessione alla locale marineria per il deposito di materiale da pesca.

Tali aree sono opportunamente **bordate in rosso** nell'elaborato planimetrico di riferimento denominato "Planimetria aree portuali porto Pescara".

➤ **ZONA "NORD"**: trattasi di aree parzialmente aperte al libero accesso di seguito meglio specificate:

- **Molo Guardiano Nord / Trabocchi**: area demaniale marittima esistente tra la testata del Molo Guardiano Nord e lo sbarramento esistente alla radice del Molo guardiano stesso. L'accesso all'area è consentito ai titolari di regolare autorizzazione;

- **Pescherecci/Commerciale:** area demaniale marittima della Banchina Nord del porto canale interno, nel tratto compreso tra lo scalo di alaggio e la recinzione a valle della c.d.m.. Circolo Velico Marina Centro (Area delimitata), lato Nord, dal muretto di divisione dalla pista ciclabile di Via Raffaele Paolucci. Trattasi di non delimitata da barriere stradali dove è consentito l'accesso per carico e scarico. Tali aree sono opportunamente **bordate in blu** nell'elaborato planimetrico di riferimento denominato "Planimetria aree portuali porto Pescara".

Articolo 4

Tipologia utenza ed ambiti zona

Le categorie di utenti (di seguito definiti **utenti portuali**) che possono presentare istanza di richiesta del titolo autorizzativo di accesso alle aree operative, sono riportate nella successiva tabella recante il dettaglio di tutte le categorie di utenti autorizzati all'ingresso, distinte per tipologia, per attività svolta e in relazione agli ambiti presso cui l'accesso è autorizzabile:

Categoria	Zona Nord		Zona Sud		
	Trabocchi	Pescherecci Commerciale	Pescherecci Commerciale	Molo Guardiano Banchina Operativa	Circoli Nautici
Titolari di Autorizzazione ex art.68	X	X	X	X	X
Titolari di concessioni ricadenti nella circoscrizione portuale – previa verifica di validità del titolo concessorio	X	X	X	--	X
Mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco e SSN-118) – categoria Pass Istituzionali	X	X	X	X	X
Armatori di unità da pesca (strascichi, volanti, circuizioni, palangari) e equipaggio	--	X	X	--	--
Armatori delle unità della piccola pesca e vongolare - max. 3 permessi continuativi assegnabili per equipaggio per singola imbarcazione	--	X	X	--	--



Unità da pesca/ grandi unità diporto in transito per lavori da altri sorgitori – richiesta presentabile dal cantiere	--	X	X	--	--
enti tecnici navali (RINA – MISE)	--	X	X	X	X
Società incaricata/e di servizi d'interesse generale: manutenzione, riparazione e pulizia di aree demaniali marittime portuali; manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica; manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici o fognari pubblici; pulizia dello specchio acqueo; ritiro rifiuti da unità navali	X	X	X	X	X
Proprietari e comandanti di unità da diporto – richiesta inoltrabile da circoli nautici	--	-	--	--	X
Forze di Polizia (C.C., P.S., GdF (locale Compagnia e Sez. Op. Navale), Polizia municipale) - categoria Pass Istituzionali - i permessi saranno riferiti alle auto di servizio /auto utilizzate per i servizi –	X	X	X	X	X
Pratico locale abilitato al pilotaggio Soggetti iscritti nel registro sommozzatori e palombari di Pescara Periti chimici del porto Compensatori di bussole		X	X		X
Autotrasportatori che devono effettuare operazioni Doganali, previa richiesta da parte dello Spedizioniere e/o Agenzia delle Dogane	-	-	-	X	-
fornitori di bordo o loro rappresentanti richiesta presentabile dall'armatore dell'unità navale					
Tecnici di aziende specializzate nella riparazione navale designate dai rispettivi cantieri, nonché tecnici di aziende operanti nel					

settore marittimo - richiesta presentabile dal cantiere					
Titolare tessera libero accesso porti nazionali (rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 8 giugno 1987)					

Articolo 5 Varchi portuali

L'accesso veicolare è consentito, alle condizioni di seguito descritte, esclusivamente attraverso i seguenti varchi dotati di barriere stradali e sistemi controllo accessi automatizzati:

- **Varco Nord:** individuato nella strada di accesso che confluisce alla radice del molo stesso; accesso consentito ai possessori di autorizzazione cartacea/digitale "Molo Nord" mediante lettura del QR riportato nell'autorizzazione presso gli appositi lettori posizionati nei pressi del varco (**rif. Planimetria bollino giallo**);
- **Varco Sud:** è posizionato lungo la recinzione che perimetra Via Andrea Doria dalla parte Sud del fiume Pescara e l'intersezione di Via Lungomare Colombo. L'accesso è consentito ai possessori di autorizzazione cartacea "Molo Sud" mediante lettura del QR riportato nell'autorizzazione presso gli appositi lettori posizionati nei pressi del varco (**rif. Planimetria bollino Verde**).

Articolo 6 Permessi di accessi in porto

La modalità di condotta dei veicoli all'interno del porto deve avvenire comunque nel rispetto della segnaletica posizionata secondo le relative norme previste dal vigente Codice della Strada e Codice della Navigazione.

L'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli, descritta in premessa, sono consentiti previo rilascio del pass di accesso (declinati nelle varie categorie "security pass", "Accesso veicolare", "Accesso veicolare ex art. 68" da parte dell'ADSP.

Nella fase di primo rilascio ed al fine di coadiuvare l'attività di identificazione degli utenti aventi diritto, l'Autorità Marittima fornirà supporto al personale preposto dell'Ufficio Permessi dell'ADSP mediante apposizione di un check positivo/negativo alle richieste di rilascio iniziali, esclusivamente per il personale imbarcato sui motopescherecci e sulle unità da traffico, operando nell'apposita sezione del software gestione accessi ad essa dedicata.

Articolo 7

Procedura di registrazione e richiesta rilascio pass

I richiedenti aventi diritto all'accesso in ambito portuale dovranno seguire il seguente iter procedurale:

- registrarsi presso il portale dell'ADSP – sezione Accessi in porto – Porto di Pescara al seguente link <https://www.porto.ancona.it/accessipescara/> seguendo le istruzioni contenute nelle pagine di riferimento;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria di richiesta accesso, l'utente dovrà provvedere alla stampa del permesso; ciò al fine di utilizzare il QR presente sul permesso presso i lettori installati nei pressi dei varchi carrabili di accesso;
- il permesso dovrà inoltre essere esposto sul parabrezza dell'autoveicolo per consentire i controlli previsti da parte dell'Autorità Designata e per consentire la sosta laddove consentito.

L'autorizzazione per l'accesso e la sosta in porto ha validità massima pari a 180 giorni dalla data di rilascio. In caso di cassazione anticipata dell'esigenza lavorativa commisurata alla durata del pass, l'utente autorizzata dovrà darne comunicazione a mezzo mail all'Ufficio Permessi dell'ADSP. Nella fattispecie dei marittimi sbarcati, l'amatore sarà tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima lo sbarco e dunque la cessata esigenza di disporre di pass; L'AM avrà facoltà di segnalare la cessazione dei requisiti di mantenimento del pass mediante apposita spunta accanto al permesso nell'apposito software "Accessi porto", al fine di agevolare l'avvio delle procedure di revoca del pass da parte dell'Ufficio Permessi ADSP.

La durata delle autorizzazioni sarà commisurata alle reali necessità di carattere operativo e valutata dal personale dell'Ufficio Permessi della Divisione Security dell'ADSP incaricato della gestione dell'istruttoria presentata dal richiedente attraverso il portale digitale.

Le richieste di accesso in porto dovranno essere caricate sull'apposita sezione del portale dell'ADSP con un preavviso minimo di 72 ore rispetto alla data di inizio validità del permesso, non intendendosi computate a tal fine le giornate festive o non lavorative. L'ADSP e l'Autorità Marittima, a loro insindacabile giudizio, possono esaminare le istanze presentate anche oltre tale termine in presenza di valide ragioni di natura operativa.

In relazione alle categorie di soggetti titolati a presentare istanza di accesso in porto elencate all'art. 4 del presente regolamento, i richiedenti dovranno attestare:

- che la richiesta riguarda esclusivamente veicoli aziendali/ di proprietà di soci e rappresentanti legali o di proprietà privata per l'uso personale consentito o in possesso con valido titolo;
- Titolarità di autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav. – numero autorizzazione e data scadenza della medesima;
- Titolarità di concessione: estremi del titolo concessorio (numero concessione) e data scadenza della medesima;

- Essere armatori unità da pesca (strascichi, volanti, circuizioni, palangari etc): nel format da compilare andrà allegata copia del ruolino equipaggio.

Per permessi di accesso riservati ai mezzi di soccorso: verrà rilasciato un apposito titolo dotato di QR univoco associato all'Ente/Amministrazione/Associazione di soccorso previa presentazione della richiesta da parte del Responsabile dell'Ente Amministrazione/Associazione. Il permesso consentirà in tale ottica l'apertura delle barriere stradali senza soluzione di continuità.

Le autorizzazioni potranno contenere eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del porto cui accedere o comunque determinate dalle particolari condizioni legate all'ambito portuale.

In relazione alla possibilità di abbinare un numero massimo di due targhe ad un permesso, in presenza di necessità di un cambio targa, il richiedente dovrà presentare nuova richiesta in sostituzione del permesso in corso di validità. La durata del nuovo permesso non potrà superare quella del permesso sostituito.

Ogni variazione relativa a ragione sociale, targa del veicolo, carta di circolazione o assicurazione sulla responsabilità civile dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale web dedicato per l'aggiornamento degli atti d'ufficio.

La sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione (cessazione attività, sbarco, trasferimento unità da pesca, decorrenza della concessione, ecc.), il suo uso improprio o la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, determineranno, sentita anche l'Autorità Marittima, l'avvio del procedimento di revoca/sospensione dell'autorizzazione da parte dell'ADSP.

L'Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha facoltà di limitare in qualunque momento il numero delle autorizzazioni o di sospendere la validità dei permessi già rilasciati dandone tempestiva e formale comunicazione al personale della Divisione Security dell'ADSP.

Gli autotrasportatori che devono effettuare operazioni Doganali presso l'area di sosta in prossimità della "**ZONA SUD**" potranno accedere e sostare per la durata necessaria all'espletamento delle pratiche doganali; gli stessi dovranno dotarsi comunque di pass di accesso rilasciato su richiesta dello Spedizioniere che cura l'istruzione delle predette pratiche doganali.

Articolo 8

Casi speciali

In occasione di manifestazioni (sportive, eventi in genere, etc) l'Ente organizzatore dovrà provvedere alla compilazione di permessi giornalieri (categoria "Altri permessi") motivando la richiesta e specificando le generalità e le targhe degli autoveicoli da autorizzare. Le richieste dovranno pervenire con un preavviso minimo di 72 ore rispetto alla data di inizio validità del permesso, non intendendosi computate a tal fine le giornate festive

o non lavorative. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e l'Autorità Marittima, a loro insindacabile giudizio, possono esaminare le istanze presentate anche oltre tale termine in presenza di valide ragioni di natura operativa. Il pass dovrà essere esposto a bordo dei veicoli autorizzati al fine di consentire le attività di controllo (per accesso e sosta) da parte delle Autorità all'uopo preposte.

Articolo 9

Libero accesso

È consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti ai servizi di pubblica assistenza ed alle Forze di Polizia che saranno dotati di pass generici istituzionale per poter azionare l'apertura delle barriere stradali; tali pass saranno contrassegnati nel portale dalla dicitura "Pass Istituzionali".

È altresì, consentito l'accesso ai veicoli condotti da persone in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fermo restando la necessità, per questi ultimi, di dotarsi dell'autorizzazione all'accesso in porto di cui all'art.6.

Articolo 10

Limite di velocità

È istituito il limite di velocità massima di 30 (trenta) km/h. Sono vietate le segnalazioni acustiche fuori dai casi di assoluta necessità. È sempre vietato il sorpasso. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e dalla relativa segnaletica.

Articolo 11

Aree e divieti di sosta

La sosta dei veicoli e dei mezzi in genere in porto, sia nelle aree operative che in quelle aperte all'uso pubblico, è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale.

Eventuali aree riservate sono parimenti identificate sia dalla segnaletica verticale (cartelli) sia dalla segnaletica orizzontale (strisce di colore giallo).

La predetta segnaletica individua, altresì, eventuali limitazioni alla sosta o particolari destinazioni d'uso delle aree. In ogni caso, la sosta in ambito portuale è consentita esclusivamente presso gli stalli opportunamente contrassegnati e previa esposizione sull'autoveicolo del Pass di accesso – vedi dicitura "parte da esporre per la sosta in porto"

In ogni caso la sosta è vietata:

- entro due metri dal ciglio banchina;
- sulla corsia, individuata da segnaletica orizzontale di colore giallo, riservata al transito dei carretti per il trasporto dei prodotti ittici;

- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali e al passaggio dei pedoni;
- sulla corsia, individuata da segnaletica di colore giallo, riservata ai mezzi meccanici e di lavoro, eccezionali e no;
- in prossimità dei varchi di accesso in porto, delle sbarre ivi presenti e di qualsivoglia infrastruttura o segnale portuale fissi o mobili che possano essere, dalla sosta di autoveicoli, anche solo potenzialmente, occultati o ridotti nella propria funzionalità e nell'impiego.

Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore, ad eccezione dei veicoli dei marittimi imbarcati sulle unità navali che effettuano uscite in mare per periodi di tempo più lunghi. Per tali fattispecie sarà prevista un 'apposita dicitura nell'area rilascio pass e conseguentemente sul pass stesso che consentirà la sosta in ambito portuale sino ad un massimo di 72 ore consecutive.

Tale divieto opera anche per gli automezzi autorizzati all'accesso per compiere operazioni commerciali, da svolgersi nel più breve tempo possibile; in nessun caso, comunque, l'automezzo dovrà rimanere incustodito, privo di sicurezza che impedisca qualunque movimento accidentale.

La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta la rimozione forzata del veicolo, con spese a carico esclusivo del proprietario del veicolo interessato dalla violazione e di ogni altro obbligato in solido.

Articolo 12

Avvertenze di carattere generale e norme di cautela

Le aree portuali di Pescara sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi e con i veicoli, avente diritto e/o autorizzato, lo fa a suo rischio e pericolo.

Le peculiari caratteristiche delle molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale, inoltre, non sempre permettono di prevenire/conoscere e segnalare per tempo e convenientemente le potenziali situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività e/o ad avverse condizioni meteo-marine, e che potrebbero essere causa di malfunzionamento / deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale e/o di danni al selciato e al piano di calpestio.

Nell'espletamento delle operazioni portuali possono altresì essere impiegati anche mezzi speciali fuori sagoma con carichi sospesi, che rappresentano un potenziale pericolo per coloro che vi transitino in prossimità.

Tutti coloro che circolano in ambito portuale, in considerazione della particolare destinazione delle aree di banchina e delle operazioni che ivi si svolgono, dovranno

comunque osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a prevenire qualsiasi incidente a persone e/o cose.

La velocità dei veicoli, in ogni caso, dovrà essere regolata dai conducenti in base alle caratteristiche del veicolo stesso, del suo carico, alle condizioni della strada, della visibilità, del traffico, della presenza di eventuali operazioni portuali che determinino pericolo o intralcio, in maniera tale che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

La circolazione veicolare e pedonale nell'ambito portuale di Pescara, anche in assenza di apprestamenti che ne segnalino la preclusione, si deve intendere vietata in caso di consistente innalzamento delle acque del Fiume Pescara, tale da provocarne l'esondazione o l'imminente pericolo che essa accada.

Salvo diversa successiva disposizione, per la disciplina in genere della circolazione e della sosta dei veicoli e dei pedoni nelle aree demaniali marittime insistenti nell'ambito portuale di Pescara si fa rinvio ai Titoli I, Capo II, IV e V del Codice della Strada.

1. La circolazione dei veicoli è ammessa esclusivamente nelle carreggiate appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale, conforme al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, nei prescritti sensi di marcia.
2. È vietato occupare con veicoli, mezzi e materiali vari i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque, le bocche antincendio o le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto, destinati alla pubblica utilizzazione, compresi gli spazi necessari all'accesso ai capannoni/depositi/magazzini esistenti in porto e similari.

Nell'ambito portuale di Pescara, laddove consentito l'accesso ai veicoli, è comunque vietato:

1. transitare, fermarsi o sostare sotto o nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, cui dovrà essere sempre data precedenza negli spostamenti;
2. fermarsi e sostare nei passaggi obbligati e in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale, e/o comunque in violazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
3. transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
4. sostare a ridosso dei piloni di sostegno dell'asse attrezzato e/o di ogni altro arredo portuale soggetto a riparazioni e/o manutenzioni periodiche;
5. sostare al di fuori dei previsti spazi, salvo diversamente espressamente previsto;
6. transitare, fermarsi e sostare entro l'area compresa tra la linea gialla ed il ciglio banchina e/o comunque a meno di 2 (due) metri dallo stesso ciglio banchina, salvo vi esistano adeguati sistemi di protezione dall'accidentale caduta in mare (new jersey);
7. superare la velocità di 30 km orari - (20 km orari per le banchine ed il Molo guardiano Nord);
8. sorpassare in corsa;
9. utilizzare segnalazioni acustiche, fuori dai casi di assoluta necessità;
10. accedere sul Molo guardiano Nord in caso di avverse condizioni meteorologiche.

11. la sosta/fermata dei veicoli per la movimentazione e per l'imbarco del pescato e/o di forniture navali in genere, è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tali operazioni e purché effettuata in stretta adiacenza all'unità navale ormeggiata, al fine di evitare intralci alla circolazione portuale;
12. la sosta e la fermata dei veicoli non dovranno mai avvenire entro la fascia dei 2 (due) metri dal ciglio banchina, salvo che esistano adeguati sistemi di protezione dall'accidentale caduta in mare (new jersey);
13. sul Molo guardiano Nord (Zona Trabocchi) è consentito l'accesso veicolare solo ai titolari delle concessioni demaniali marittime ivi esistenti. In detta Zona l'accesso, il transito e la fermata con i veicoli di proprietà, ovvero con veicoli utilizzati dagli stessi per delega del proprietario, è consentita per il tempo strettamente necessario al trasporto di materiali voluminosi e/o pesanti da e per le strutture in concessione;
14. Tutti i varchi di accesso (pedonali o carrabili) all'ambito portuale, dovranno essere lasciati permanentemente sgombri da materiali e/o da qualsiasi impedimento, allo scopo di evitare intralcio, in particolare ad eventuali mezzi impegnati in operazioni di emergenza;
15. Divieto di approvvigionamento idrico e di utilizzo del sistema antiincendio (in fase di consegna ad opera del Provveditorato OO.MM.), costituito da un sistema ad anello con colonnine UNI45 dislocate lungo il porto canale Lato Nord e Lato Sud;
16. Divieto assoluto di lavaggio mezzi e/o veicoli nelle aree portuali e soprattutto sulle banchine;
17. Divieto abbandono rifiuti e attrezzature nelle aree portuali e soprattutto sulle banchine

Articolo 13

Circolazione di motoscali /travel-lift e autogrù

Nel porto di Pescara, l'esercizio dei motoscali e degli altri mezzi di sollevamento destinati all'alaggio, varo e movimento a terra delle unità navali, qualora avvenga al di fuori degli spazi in concessione, è subordinato ad apposita verifica circa l'idoneità alla circolazione in ambito portuale in osservanza della disciplina stabilita dal presente Regolamento e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 14

Documentazione da produrre

I mezzi di sollevamento destinati alla movimentazione e/o trasporto di imbarcazioni e/o merce, qualora avvenga al di fuori degli spazi in concessione, è subordinato ad apposita verifica circa l'idoneità alla circolazione in ambito portuale in osservanza della disciplina stabilita dal presente Regolamento e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Per poter circolare in ambito portuale con i predetti mezzi, gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- copie del certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica della competente U.O.S. Verifiche Impiantistiche ai fini della prevenzione antinfortunistica;
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie oltre che alla persona;
- autorizzazione della Direzione Generale per la Motorizzazione, riferita ai mezzi per i quali è prevista.

Articolo 15

Accesso in porto di carichi pericolosi, eccezionali

Le istanze di accesso nell'ambito portuale di veicoli trasportanti carichi di materiale infiammabile, esplosivo e/o pericoloso verranno rilasciate dall'ADSP previo ottenimento del preliminare parere tecnico formale da parte dell'Autorità Marittima, che disporrà per il caso di specie l'adozione delle relative norme di sicurezza.

Articolo 16

Spostamenti in ambito portuale

Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, le autogrù e in generale tutti i mezzi eccezionali (autogrù, rimorchi, semirimorchi) interessati alle movimentazioni di imbarcazioni da e per gli scali di alaggio e/o trasferimento/movimentazione di merci dovranno attenersi alle norme del vigente codice della strada (trasporti eccezionali) e alla relativa regolamentazione dell'Autorità Marittima ed in particolare:

- essere muniti di luci lampeggianti gialle alle quattro estremità per i motoscali, e sui due lati per le autogrù;
- procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno due persone (una sul lato anteriore ed una sul lato posteriore) di scorta munite di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino al motoscalo e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.

Articolo 17

Comportamento di conducenti di altri veicoli

I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di rallentare o di deviazione fatti dagli assistenti dei motoscali e delle autogrù ed a rispettare il segnale di arresto fatto con le bandiere rosse di cui al precedente articolo. In ogni modo i conducenti dei veicoli dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 18

Circolazione delle macchine operatrici e altri mezzi simili

La circolazione in porto di carrelli, carrelli elevatori, muletti, o il rimorchio dei carrelli destinati al trasporto del pescato è consentito solo con mezzi conformi alle disposizioni della Direzione Generale per la Motorizzazione.

Articolo 19

Accessi di veicoli da parte di disabili

Le persone disabili, qualora intendano accedere nell'ambito portuale con un veicolo privato per esigenza motivata di natura occasionale (es. motivi medico-sanitari, documentati, ivi compresi cure salsoiodiche o elioterapiche, deambulazione o altre attività ricreative), fermo il generale diritto all'accesso, trattandosi di ambito portuale e di aree di lavoro dove si svolgono lavorazioni suscettibili di potenziale pericolo, saranno sottoposte alla sottoindicata procedura.

A seguito della presentazione dell'istanza, corredata della documentazione del caso, verrà rilasciato un permesso di natura temporanea da esporre in modo ben visibile a bordo del veicolo, su cui saranno trascritte le generalità dell'autista, la targa del mezzo e l'orario di ingresso ed il luogo di destinazione.

Le modalità di accesso sono quelle previste dal vigente regolamento.

Articolo 20

Prescrizioni particolari per pedoni e velocipedi

Non è consentito ai pedoni, velocipedi, ciclomotori e motocicli l'accesso all'ambito portuale individuato nella zona SUD trattandosi di aree operative portuali salvo specifica autorizzazione.

Con riferimento alle altre zone si rimanda alla segnaletica ivi presente.

È tassativamente vietato l'accesso e lo stazionamento sugli scogli presenti sui lati esterno ed interno del molo medesimo posti a protezione dello stesso.

Salvo quanto sopra, le aree di cui al presente articolo sono, comunque, da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse nonché per le possibili insidie che possono essere generate dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti, tracimazione ed altro); pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda a piedi o con velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo.


Ai pedoni, nelle aree dove è previsto poter accedere, è comunque vietato:

1. Avvicinarsi alle bitte e/o ai cavi di ormeggio;
2. Transitare, fermarsi o sostare sotto o nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, cui dovrà essere sempre data precedenza negli spostamenti;
3. Transitare e sostare in tutti i punti che possano costituire potenziale pericolo per lo svolgimento di operazioni portuali;

4. Transitare ed avvicinarsi a meno di 2 (due) metri dal ciglio banchina, salvo vi esistano adeguati sistemi di protezione dall'accidentale caduta in mare (muretti, passamani, ecc.);
5. Fermarsi, sostare o accamparsi sull'area demaniale marittima sottostante i trabocchi e relative pertinenze del Molo guardiano Nord e/o accedere sugli stessi se non autorizzati dai concessionari degli stessi;
6. Salire a bordo delle unità navali all'ormeggio, se non autorizzati dai proprietari / armatori / comandanti delle stesse;
7. Salire sulle scogliere, sulle estremità dei moli e sui segnalamenti marittimi.

PLANIMETRIA REGOLAMENTO ACCESSI PORTO DI PESCARA



	Varco Sud		Varco Nord
	Zona Sud – Molo Guardiano – Banchina Operativa		Zona Nord – Pescherecci / Commerciale
	Zona Sud – Pescherecci / Commerciale		Zona Nord – Molo Guardiano Nord / Trabocchi
	Zona Sud – Circoli Nautici		
	Area Connessa Sterile Port Facility		